

DOMANDE E RISPOSTE PER I DATORI DI LAVORO.

- 1 - QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI EMERSIONE?**
- 2 - CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE?**
- 3 - COME SI PUÒ CERTIFICARE CHE IL LAVORATORE IRREGOLARE, ALLA DATA DEL 9 AGOSTO 2012, È ALLE DIPENDENZE DA ALMENO TRE MESI E CONTINUA AD ESSERLO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE? OVVIAMENTE NON ESISTE CONTRATTO, VI SONO MODULI O AUTOCERTIFICAZIONI DA PRODURRE?**
- 4 - IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE UNA PERSONA FISICA?**
- 5 - PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE UN DATORE DI LAVORO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE AL QUALE SIA STATO RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATO O QUELLO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA IN POSSESSO DEL RELATIVO TITOLO DI SOGGIORNO?**
- 6 - CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI EMERSIONE?**
- 7 - PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE UN DATORE DI LAVORO CHE HA IN CORSO UN PROCEDIMENTO PENALE O AMMINISTRATIVO PER AVER ASSUNTO UN LAVORATORE PRIVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O PER AVER VIOLATO LA VIGENTE NORMATIVA DI CARATTERE FINANZIARIO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE SUL LAVORO?**
- 8 - IL DATORE DI LAVORO, CHE HA FATTO DOMANDA DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE NELL'AMBITO DEL DECRETO FLUSSI E NON HA MAI RITIRATO IL NULLA OSTA (PUR ESSENDO QUESTO PRONTO), PUÒ ACCEDERE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI EMERSIONE?**
- 9 - IL DATORE DI LAVORO CHE HA FATTO DOMANDA DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE NELL'AMBITO DEL DECRETO FLUSSI, HA RITIRATO IL NULLA OSTA, HA FATTO ENTRARE LO STRANIERO CUI POI È INTERVENUTA L'INDISPONIBILITÀ ALL'ASSUNZIONE CON RILASCIO ALLO STRANIERO MEDESIMO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE - PUÒ FARE DOMANDA IN QUESTA PROCEDURA DI EMERSIONE?**
- 10 - IL DATORE DI LAVORO CHE HA FATTO DOMANDA DI SANATORIA IN PASSATO E HA LICENZIATO IL LAVORATORE NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO DI EMERSIONE E SI È PRESENTATO A FIRMARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO RELATIVO AL PERIODO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, CONSENTENDO AL LAVORATORE DI OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE, PUÒ ACCEDERE ALLA PRESENTE EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE?**
- 11 - LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DETERMINA LA RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA AL LAVORO PRESENTATA NEI CONFRONTI DELLO STESSO LAVORATORE IN OCCASIONE DI UN PRECEDENTE DECRETO FLUSSI?**
- 12 - E' CONSENTITO, NELLA PRESENTE EMERSIONE, IL SUBENTRO DI UN NUOVO DATORE DI LAVORO A QUELLO CHE HA ORIGINARIAMENTE PRESENTATO LA DOMANDA DI EMERSIONE E CHE HA LICENZIATO IL LAVORATORE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EMERSIONE?**
- 13 - PUÒ UN DATORE DI LAVORO AFFETTO DA PATOLOGIA/HANDICAP CON LIMITAZIONE DELL'AUTOSUFFICIENZA, PRESENTARE DUE DICHIARAZIONI DI EMERSIONE A FAVORE DI DUE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI?**
- 14 - VORREI REGOLARIZZARE LA BADANTE DI MIA MADRE CHE VIVE IN CITTÀ DIVERSA DALLA MIA. POSSO FARE LA DOMANDA? DEVO DIMOSTRARE IL POSSESSO DI UN REDDITO MINIMO?**
- 15 - QUANDO VA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ O LA CESSIONE DI FABBRICATO ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DA PARTE DI COLUI CHE HA CONCESSO A QUALSIASI TITOLO L'ALLOGGIO ALLO STRANIERO DESTINATARIO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE?**

RISPOSTE PER I DATORI DI LAVORO

1 - Quando si può presentare la domanda di emersione?

La dichiarazione di emersione potrà essere presentata **dalle ore 8,00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012**. Le domande possono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica accessibile dal sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it). Accedendo al sistema è disponibili un'area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk.

Successivamente all'invio della dichiarazione di emersione si può stampare la ricevuta con l'indicazione della data di invio telematico. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione. A differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili.

2 - CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE?

La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012) e continuano ad occupare alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri. In particolare possono presentare la domanda:

- datori di lavoro italiani;
- datori di lavoro comunitari;
- datori di lavoro extracomunitari in possesso del **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**.

Nel novero dei datori di lavoro legittimati a presentare la dichiarazione di emersione sono ricompresi anche:

- datori di lavoro extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del d.lgs. n.30/2007;
- datori di lavoro extracomunitari che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario. In tal caso, al momento del rilascio del parere di competenza la Questura provvederà anche all'istruttoria della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

3 - COME SI PUÒ CERTIFICARE CHE IL LAVORATORE IRREGOLARE, ALLA DATA DEL 9 AGOSTO 2012, È ALLE DIPENDENZE DA ALMENO TRE MESI E CONTINUA AD ESSERLO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE? OVVIAMENTE NON ESISTE CONTRATTO, VI SONO MODULI O AUTOCERTIFICAZIONI DA PRODURRE?

La domanda di emersione contiene la dichiarazione relativa all'inizio del rapporto di lavoro e alla sua attualità, pertanto, ha valore di autocertificazione.

4 - IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE UNA PERSONA FISICA?

Il datore di lavoro domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.

Possono quindi essere datori di lavoro domestico:

- le comunità religiose
- le convivenze militari
- le case famiglia
- le comunità di recupero e/o assistenza disabili

- le comunità focolari

In tali casi il reddito del datore di lavoro non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.

5 - PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE UN DATORE DI LAVORO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE AL QUALE SIA STATO RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATO O QUELLO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA IN POSSESSO DEL RELATIVO TITOLO DI SOGGIORNO?

Sì, in quanto tali "status" sono condizioni giuridiche permanenti. Il datore di lavoro dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richieste per poter accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare (alloggio, reddito o documentazione sanitaria attestante il bisogno di assistenza etc.

6 - CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE?

Non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale), negli ultimi cinque anni per reati connessi all'occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

La procedura è altresì preclusa ai quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall'estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

7 - PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI EMERSIONE UN DATORE DI LAVORO CHE HA IN CORSO UN PROCEDIMENTO PENALE O AMMINISTRATIVO PER AVER ASSUNTO UN LAVORATORE PRIVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O PER AVER VIOLATO LA VIGENTE NORMATIVA DI CARATTERE FINANZIARIO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE SUL LAVORO?

Sì, può presentare domanda di emersione anche un datore di lavoro che abbia già in corso un procedimento penale o amministrativo per violazione della suddetta normativa sul lavoro.

In tal caso, dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione tali procedimenti resteranno sospesi (ad esclusione di quelli relativi alla violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'**articolo 12 del D.lgs. n. 286/1998**). Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.

8 - IL DATORE DI LAVORO, CHE HA FATTO DOMANDA DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE NELL'AMBITO DEL DECRETO FLUSSI E NON HA MAI RITIRATO IL NULLA OSTA (PUR ESSENDO QUESTO PRONTO), PUÒ ACCEDERE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI EMERSIONE ?

Il datore di lavoro può accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare 2012 solo se non ha ancora ricevuto la convocazione o se la data dell'appuntamento è posteriore al giorno in cui presenta la domanda di emersione. Se invece il datore di lavoro è stato convocato per il ritiro del nulla osta e non si è presentato all'appuntamento senza giustificato motivo non può presentare la domanda di emersione.

9 - IL DATORE DI LAVORO CHE HA FATTO DOMANDA DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE NELL'AMBITO DEL DECRETO FLUSSI, HA RITIRATO IL NULLA OSTA, HA FATTO ENTRARE LO STRANIERO CUI POI È INTERVENUTA L'INDISPONIBILITÀ ALL'ASSUNZIONE CON RILASCIO ALLO STRANIERO MEDESIMO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE PUÒ FARE DOMANDA IN QUESTA PROCEDURA DI EMERSIONE ?

Si, il ritiro del nulla osta correlato alla domanda di assunzione fatta nell'ambito di un precedente decreto flussi, in caso di successiva indisponibilità all'assunzione, non preclude la presentazione della domanda di sanatoria.

10 - IL DATORE DI LAVORO CHE HA FATTO DOMANDA DI SANATORIA IN PASSATO E HA LICENZIATO IL LAVORATORE NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO DI EMERSIONE E SI È PRESENTATO A FIRMARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO RELATIVO AL PERIODO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, CONSENTENDO AL LAVORATORE DI OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE, PUÒ ACCEDERE ALLA PRESENTE EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE?

Si. In questi casi la precedente procedura di emersione è da considerarsi conclusa.

11 - LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DETERMINA LA RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA AL LAVORO PRESENTATA NEI CONFRONTI DELLO STESSO LAVORATORE IN OCCASIONE DI UN PRECEDENTE DECRETO FLUSSI?

No. La presentazione della domanda di emersione 2012 non comporta la rinuncia alla procedura di assunzione inoltrata nell'ambito di decreti flussi ancora in itinere.

12 - E' CONSENTITO, NELLA PRESENTE EMERSIONE, IL SUBENTRO DI UN NUOVO DATORE DI LAVORO A QUELLO CHE HA ORIGINARIAMENTE PRESENTATO LA DOMANDA DI EMERSIONE E CHE HA LICENZIATO IL LAVORATORE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EMERSIONE?

No, nel caso descritto non è consentito il subentro; questo è invece previsto in caso di morte del datore di lavoro, in caso di motivi di forza maggiore (ad esempio nel caso di sopravvenuto ricovero del badato per aggravamento dello stato di salute); per il lavoro subordinato, in caso di fallimento della ditta che ha presentato l'emersione, può subentrare nel rapporto di lavoro la ditta che ha rilevato la precedente.

13 - PUÒ UN DATORE DI LAVORO AFFETTO DA PATOLOGIA/HANDICAP CON LIMITAZIONE DELL'AUTOSUFFICIENZA, PRESENTARE DUE DICHIARAZIONI DI EMERSIONE A FAVORE DI DUE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI?

Si, ma sarà necessario essere già in possesso di una apposita certificazione medica della struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il S.S.N. rilasciata in data antecedente all'istanza, che attesti l'invalidità al 100% con indicazione della necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell'attività di assistenza .

14 - VORREI REGOLARIZZARE LA BADANTE DI MIA MADRE CHE VIVE IN CITTÀ DIVERSA DALLA MIA. POSSO FARE LA DOMANDA? DEVO DIMOSTRARE IL POSSESSO DI UN REDDITO MINIMO?

La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un'altra città. Se il datore di lavoro è sua madre, è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell'autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo. Se invece è Lei ad assumere una badante per assistere sua madre è necessario dimostrare il reddito.

15 - QUANDO VA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ O LA CESSIONE DI FABBRICATO ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DA PARTE DI COLUI CHE HA CONCESSO A QUALSIASI TITOLO L'ALLOGGIO ALLO STRANIERO DESTINATARIO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE?

La comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.